



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i – L.R. 14 febbraio 2024, n. 7 e s.m.i – Istanza iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2022, n. 47 – Improcedibilità e Archiviazione dell'istanza.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”*;

RICHIAMATO, specificatamente l'art. 2, co. 1, della prefata L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che testualmente recita: *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.”*;

VISTA la L. 20 novembre 2017, n. 168 recante *“Norme in materia di domini collettivi”*;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”*;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7 recante *“Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”*;

VISTA la documentata istanza, in atti al protocollo n. 248092/24 del 17.06.2024, formalizzata dal Presidente dell'“Associazione Domini Collettivi dei Beni di Uso Civico” in acronimo “A.D.U.C. Lama”, di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 47, recante *“Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici.”*;

RILEVATO che il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha riscontrato la prefata istanza con nota prot. n. 288303/24 del 11/07/2024, comunicando all'“A.D.U.C. Lama” di aver avviato un'interlocuzione con le competenti Strutture regionali in merito all'effettiva applicabilità dell'art. 9 della L.R. 47/22;

EVIDENZIATO che, con la cennata nota, è stato specificatamente rilevato come le procedure disciplinate dalla L.R. n. 7/2024, abrogativa della previgente L.R. n. 13/2005, cui fa espresso rinvio l'articolo 9 della L.R. n. 47/2022, consentano alle associazioni, fondazioni e istituzioni di carattere

privato di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche ("pubblicità costitutiva" cfr. Sentenza N. 1693/2022 del Consiglio di Stato), diversamente da quanto previsto per gli enti esponenziali in discorso, a cui la personalità giuridica di diritto privato è stata riconosciuta *ex lege* dal legislatore statale ai sensi dell'art. 1, co. 2, della L. 20 novembre 2017, n. 168 "*Norme in materia di domini collettivi*";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 281455/24 del 8/07/2024 il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha chiesto al competente Dipartimento "Agricoltura" di valutare l'ipotesi di un intervento normativo, atto a rimuovere le criticità rilevate anche da parte dal Servizio "Legislativo", valutando la possibilità di istituire un apposito registro in cui realizzare la volontà del legislatore regionale, ovvero di garantire la piena conoscibilità degli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva;

PRESO ATTO della nota del Presidente dell'"A.D.U.C. Lama", in atti al prot. n. 267303/25 del 26.06.2025, recante: "*Richiesta formale e sollecito per l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, ex L.R. n. 47/2022, dell'ADUC LAMA - Ente Esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, istituito ai sensi della Legge 168/2017. Richiesta di chiarimenti e motivazioni in caso di diniego.*";

VISTA la L.R. 13 agosto 2025, n. 24, con specifico riferimento all'art. 14 della stessa, con cui il legislatore regionale ha provveduto all'aggiornamento del richiamato art. 9 della L.R. 47/2022, prevedendo l'istituzione, presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, un Registro ricognitivo degli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva;

PRESO ATTO della nota prot. n. 342668/25 del 27/08/2025 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" ha riscontrato la nota del Presidente dell'"A.D.U.C. Lama", in atti al prot. n. 267303/25 del 26.06.2025;

RITENUTO che, stante le sopravvenute disposizioni di cui alla cennata L.R. 24/2025, non ricorrono le condizioni di procedibilità dell'istanza formalizzata dal Presidente dell'"Associazione Domini Collettivi dei Beni di Uso Civico" in acronimo "A.D.U.C. Lama" di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;

RITENUTO, altresì, di dover concludere, ai sensi dell'art. 2, co. 1, della L.241/90 e s.m.i. e dell'art. 4, co. 1 della L.R. 7/2024 e s.m.i., il procedimento connesso all'istanza in atti al protocollo n. 248092/24 del 17.06.2024, disponendo, con il presente atto, l'improcedibilità della domanda a seguito del richiamato aggiornamento normativo, con contestuale archiviazione dell'istanza medesima;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*" e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3/03/2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della "Direzione generale della Regione", reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione - Turismo", e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. **di disporre** l'improcedibilità dell'istanza in atti al protocollo n. 248092/24 del 17.06.2024, a firma del Presidente dell'"Associazione Domini Collettivi dei Beni di Uso Civico" in acronimo "A.D.U.C. Lama", di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, formalizzata ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 47, a seguito dell'aggiornamento normativo introdotto con L.R. 13 agosto 2025, n. 24, con contestuale archiviazione dell'istanza medesima;
2. **di trasmettere** il presente atto all'indirizzo PEC del Presidente dell'"A.D.U.C. Lama" e, per opportuna conoscenza, al Dipartimento "Agricoltura";
3. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA
REGIONE**

Arch. Antonio Sorgi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Marco De Santis

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Dott. Marco Marsilio